



MINISTERO DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto di Portoferraio

ORDINANZA N° 24 /2007

Il Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio, Comandante del Porto di Portoferraio,

- VISTA** L' Ordinanza n° 20/2002 in data 30.04.2002 recante il Regolamento sulla disciplina dell'attività di noleggio delle unità da diporto;
- VISTA** L'Ordinanza n° 55/2002 in data 06.07.2002 recante la disciplina dell'esercizio dell'attività subacquea turistica e ricreativa;
- VISTA** L' Ordinanza n° 46/2005 in data 10 Maggio 2005 recante la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Portoferraio;
- VISTA** la legge 11 febbraio 1971 , n. 50 e sue successive modificazione;
- VISTO** il Dispaccio n° 82/046235 in data 24 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con cui è stata diramata la direttiva del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità per la effettuazione dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di disciplina della navigazione da diporto;
- VISTO** il Dispaccio n° 82/047324/II in data 28 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di "Ordinanze di polizia marittima";
- VISTO** il dispaccio n. 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di compatibilità tra attività nautiche e la disciplina delle attività balneari;
- VISTO** il D.P.R. del 22 luglio 1996 che istituisce il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano;
- VISTO** l'art. 8 della legge 8 luglio 2003 n. 172;
- VISTA** l'Ordinanza Balneare n° 23/2007 emessa in data 30.04.2007;
- RITENUTO** necessario dare attuazione a quanto disposto dall'art. 8 della legge 8 luglio 2003, 172. in merito al potere d'ordinanza di polizia marittima concernente la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa da parte del Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio;
- CONSIDERATO** che i limiti di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Portoferraio coincidono per confini geografici e soggetto titolato con quelli del Circondario Marittimo di Portoferraio;

ORDINA

Articolo 1

Nel Compartimento Marittimo di Portoferraio, nel periodo compreso fra il **1 Maggio ed il 30 Settembre** le unità da diporto sono soggette ai seguenti limiti generali di navigazione rispetto alla costa:

- a) È fatto obbligo alle unità da diporto propulse a motore di navigare a velocità non superiore a **10 nodi** e con lo scafo in dislocamento nella zona di mare per una distanza di **metri 500 dalle coste rocciose a picco sul mare e 1000 metri dalle spiagge**;
- b) È fatto divieto di navigare e sostare nella zona di mare per una distanza di **250 metri dalle spiagge (escluse le zone regolamentate con specifica ordinanza) e 100 metri dalle scogliere nella fascia oraria compresa fra le 8 alle 20**. Il divieto non si applica ai natanti da diporto di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili. Sono inoltre esentati da tale divieto i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque a fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 08 Giugno 1982 n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio Campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- c) È fatto divieto di ormeggiare e ancorare nella zona di mare per una distanza di **250 metri dalle spiagge (escluse le zone regolamentate con specifica ordinanza) e 100 metri dalle scogliere, salvi i casi autorizzati con apposita concessione demaniale marittima**. Le zone di mare prospicienti le coste a picco possono essere comunque attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa, a velocità minima e comunque non superiore a tre nodi, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose; atterrare con i surf (tavole sospinte dal moto ondoso) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare le aree destinate alle evoluzioni dei surf da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

Articolo 2

E' fatto obbligo a tutte le unità di navigare e transitare a non meno di 100 (cento) metri dalle apposite segnalazioni (palloni o bandiera rossa con banda trasversale bianca issata su unità navali) indicanti la presenza di subacquei.

È comunque vietato ai surf e kite-surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.

Articolo 3

Le sottoindicate unità da diporto sono soggette ai seguenti ulteriori limiti di navigazione:

- a) Natanti non marcati CE, quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, Kitesurf e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati devono navigare entro 1000 metri dalla costa;
- b) Gli acquascooter e moto d'acqua, nonché i natanti simili, devono navigare, muniti di mezzo di salvataggio individuale, esclusivamente in ore diurne entro un miglio dalla costa. Durante il periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 30 Settembre la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 400. Nel restante periodo dell'anno la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300. E' consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere le predette zone di navigazione.

Articolo 4

Per quanto non in contrasto con i precedenti articoli e con quanto disposto dalla Legge 172/2003, si conferma, in attuazione dell'art. 8 della stessa Legge, l'applicabilità delle norme di cui alle Ordinanze sin qui emanate dal Capo del Circondario ed attualmente in vigore aventi ad oggetto la disciplina di limiti di navigazione.

Articolo 5

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 46/2005 emanata in data 10 Maggio 2005 da questo Compartimento Marittimo.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'articolo 53 D.Lgs 18 luglio 2005 n.171.

ALCUNI RICHIAMI UTILI:

Decreto Ministero dell'Ambiente 19 Dicembre 1997 (Isola di Pianosa):

- Art. 2** Nella zona di mare indicata all'art. 1 (un miglio marino intorno all'Isola di Pianosa) è vietata qualsiasi attività di pesca, sia professionale che sportiva, la balneazione e il transito di qualsiasi nave.

Decreto Presidente della Repubblica 22 Luglio 1996 (Isola di Montecristo):

Allegato A, In zona 1, così come individuata all'art. 1 del citato allegato, (... omissis...) vigono
art. 4 i seguenti ulteriori divieti (... omissis...):
e) la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo (... omissis...)

Ordinanza n° 37/96 emessa in data 11 Giugno 1996 dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio

Art. 1 E' vietato a tutte le unità che attraversano il tratto di mare prospiciente alla Punta di Capo Bianco (Costa Nord Isola d'Elba, in prossimità di Portoferraio) di transitare a meno di 600 metri dallo stesso. Nella navigazione nell'area suddetta tutte le unità dovranno pertanto mantenersi in guardia dal settore rosso del faro di Portoferraio.

Ordinanza n° 56/97 emessa in data 20 Giugno 1997 dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio

Art. 1 Nel periodo dal 01 Maggio al 30 Settembre (stagione balneare) è vietato a tutte le unità a motore ed a vela – ad eccezione di piccoli natanti a remi tipo jole, pattini, canoe e pedalò – il transito nel canale compreso tra l'Isolotto dei Topi e la Punta di Capo Castello (Cavo).

Portoferraio, li 30.04.2007

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) Giuseppe GUCCIONE